



10 16973  
Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

939/Q2

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 1020 Atto 236 del 2019  
Importo € 1.390,19  
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019  
Messina 08-05-19 Il Funzionario RB

DECRETO DIRIGENZIALE N. 236 DA del 26 APR. 2019

**Oggetto: Contenzioso Celi Paolo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali ai distrattari avv. Maurizio Rao ed avv. Emanuela Prestia**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 2494/18, tra le parti Celi Paolo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 191/19 del 27/01/2019, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 600,00 oltre interessi per € 2,63 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 558,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 787,57 da distrarsi ai patrocinatori avv. Maurizio Rao ed avv. Emanuela Prestia, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 1.390,19;

Vista la nota del 01/03/2019 con cui Celi Paolo autorizza il Consorzio ad effettuare il pagamento relativo alla Sentenza in oggetto direttamente ai propri patrocinatori avv. Rao ed avv. Prestia;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

### D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.390,19 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 191/19 del 27/01/2019 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 602,63 a favore di Celi Paolo, nato a Enna il 19/04/1982 c.f. CLEPLA82D19C342I tramite bonifico sul c/c IBAN IT16A 02008 16506 000300 675027 intestato allo Studio Legale Associato Rao - Prestia;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 787,56 al lordo della R.A e come da conteggio in calce, a favore dello Studio Legale Associato Rao - Prestia P.I. 02994720833, tramite bonifico sul c/c IBAN IT16A02008 16506 000300675027 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo*

*Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Miraldi*

Sentenza 191/19 - G.d.P. di Messina	
avv.ti Maurizio Rao e Emanuela Prestia	
Spese non impon.	€ 58,00
Onorari	€ 500,00
Spese generali	€ 75,00
CPA	€ 23,00
Tot. Imponibile	€ 598,00
IVA	€ 131,56
Tot. Fattura	€ 787,56
Ritenuta d'acconto 20% su € 575,00	€ 115,00
Netto da liquidare	€ 672,56

939/Q2

**Oggetto:** Invio conteggi pagamento sentenza Celi Paolo, con relativa parcella, autorizzazione cliente ed Iban ove effettuare l'accreditto delle somme

**Mittente:** Studiolegalerao <info@studiolegalerao.it>

**Data:** 13/03/2019 10.07

**A:** <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

**CC:** <info@studiolegalerao.it>

In allegato inviamo quanto indicato in oggetto.


Cordialmente.

Avv. Maurizio Rao ed Avv. Emanuela Prestia

Allegati:

Conteggi per il pagamento della sentenza Celi Paolo, parcella ed autorizzazione cliente .pdf

951 kB



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**Avv. Maurizio Rao**

(Petrocelli in Cassazione)

**Avv. Emanuela Prestia**

V.le delle Libertà, 5/3 N. 139

tel. 090/362092 fax. 090/5728733

98121 MESSINA

P.I.: 02994720833

Parcella

Messina, 1 MARZO 2019

Spettile  
CLLI PAOLO  
Corso E. Saja, n. 156 B  
ROMETTA (ME)  
C.F.: CLLP1A82D19C3421

Oggetto: competenze e spese legali per causa dinanzi il Giudice di Pace di Messina  
R.G. n. 2494/2018; Sentenza N. 191/2019.

<u>Sorte Capitale</u>	€. 500,00
Spese generali al 15%	
Subtotale:	€. 75,00
	€. 575,00
<u>Cassa Previdenza Avvocati</u>	
+ 4% C.P.A.	€. 23,00
subtotale:	€. 598,00
<u>Imposta sul Valore Aggiunto</u>	
+ 22% I.V.A.	€. 131,56
subtotale:	€. 729,56
<u>Spese non imponibili</u>	
TOTALI:	€. 58,00
	€. 787,56

Avv. Maurizio Rao

Avv. Emanuela Prestia

*Emanuela Prestia*

N.B.: la presente parcella verrà pagata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e non è soggetta a ritenuta d'conto.

Il superiore importo deve essere accreditato sul conto corrente bancario dello Studio  
Associato Rao-Prestia, in essere presso la Banca Unicredit

Coord. bancarie IBAN: IT 16 A 02008 16506 000300675027

**DELECA**

Io sottoscritto sig. Celi Paolo, nato ad Enna il 14/04/1982, C.F. CLL  
PLA 82D19 C342 I, autorizzo il Consorzio per le Autostrade Siciliane a  
corrispondere direttamente all'Avv. Maurizio Rao ed all'Avv.  
Emanuela Prestia la somma di €. 602,63 (Euro Seicentodue/63), quale  
risarcimento per i danni da me subiti così come quantificati dal  
Giudice di Pace di Messina nella sentenza n. 191/19, emessa a  
conclusione del procedimento civile n. 2494/18 R.G., da accreditarsi  
direttamente sul conto corrente dello Studio Legale Associato Rao-  
Prestia, in essere c/c la Banca Unicredit, filiale di Messina, Via della  
Libertà.

**Coordinate Bancarie:**

IBAN IT16A02008 16506 000300675027.

In seguito all'accrédit, i suddetti difensori provvederanno a  
corrispondere al sottoscritto sig. Celi Paolo la predetta somma

Messina, 1 marzo 2019

Celi Paolo



Orbene, atteso che il nostro assistito è sprovvisto di conto corrente, vogliate provvedere ad accreditare le superiori somme, ovvero la somma di €. 602,63 per risarcimento danni e la somma di €. 787,56, per onorario dei sottoscritti difensori distrattari, sul conto corrente dello Studio Legale Associato Rau-Prestia, in essere c/o la Banca Unicredit.

**Coordinate Bancarie:**

**IBAN IT 16 A 02008 16506 000300675027.**

In ordine al pagamento della sorte capitale e degli interessi, come liquidata a favore del nostro assistito sig. Celi Paolo, si allega autorizzazione ad incassare dalle stesse sottoscritta.

Certi in un rapido e sollecito riscontro, ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

N.B.: Si allega parcella onorari.

Avv. Emanuela Prestia



Avv. Maurizio Rau



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**Avv. Maurizio Rao**

(Patrocinante in Cessione)

**Avv. Emanuela Prestia**

Viale delle Isole Egee, 513 N. 139

tel. (090) 360092 fax. (090) 2146922

98121 - MESSINA

Messina, 01 marzo 2019

Lett. pec

All'Ufficio Contenzioso del  
Consorzio Autostrade Siciliane  
Pec: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it)

**Oggetto: conteggi sentenza N. 191/2019 del Giudice di Pace di Messina per la causa civile N. 2494/18 R.G. tra Celi Paolo/Consorzio per le Autostrade Siciliane.**

Scriviamo la presente, anche in nome e per conto del nostro assistito, al fine di inviare i conteggi relativi alla sentenza di cui in oggetto nonché il codice Iban sul quale effettuare i pagamenti, così suddivisi:

Per il sig. Celi Paolo la somma di **€. 600,00** per sorte capitale, oltre interessi legali come liquidati in sentenza pari ad **€. 2,63**, per un importo complessivo di **€. 602,63 (Euro Seicentodue/63)**.

Spese legali, come liquidate in sentenza, per un complessivo ammontare di **€. 787,56 (€. Settecentoottantasette/56)**, così suddivise:

- €. 500,00 competenze ed onorario
- €. 75,00 spese generali al 15%
- €. 23,00 per C.P.A. al 4%
- €. 131,56 per Iva al 22%
- €. 58,00 spese non imponibili

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

E. N.

CARTA D'IDENTITÀ


N. AR 7215655

AR 7215655

D1

C. C. I. T.

S. M. D. I. S.



REPUBBLICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA

CODICE CLEPLPBD18C3421 SERV. N.



Citt. di ROMA  
Cittadino di ROMA  
13/03/2020

Regione LIGURIA  
n. 1974/1982

L



GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Messina, dott.ssa Ivana Bonfiglio, ha pronunciato la  
segueente

CORR

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
25 FEB. 2019		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2494/2018 r.g. e vertente

TRA

CELI PAOLO, C.F. CLEPLA82D19C342I, eletivamente domiciliato in  
Messina presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio Rao e Emanuela Prestia che  
lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo.

33

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 4864  
del 25-02-2019 Sez. A

ATTORE



CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, eletivamente domiciliato in Messina presso e nello  
studio dell'Avv. Alberto Vermiglio, recapito professionale dell'Avv. Eliana  
Vinci, del Foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Udienza: 19.11.2018

Precisazione delle conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del  
19.11.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Celi Paolo ha convenuto in giudizio il Consorzio per le autostrade siciliane chiedendo il risarcimento dei danno subito dal proprio veicolo a seguito di calcinacci e sassi che si sarebbero staccati dal soffitto della galleria "Perara".

Il Consorzio si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle domande attoree di cui chiedeva il rigetto.

Chiesta, ammessa e espletata la prova testimoniale, dopo la precisazione delle conclusioni e dopo il deposito di note conclusive, la causa veniva assegnata a sentenza.

Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto.

L'eccezione è infondata e, dunque va rigettata.

Premesso che la richiesta attoree va esaminata anche alla luce della documentazione allegata al fascicolo di parte, il diritto di difesa del convenuto appare sufficientemente garantito, tenuto conto che, tra la produzione documentale si registra un preventivo relativo alla richiesta attoree, in cui vengono specificate le voci di danno di cui l'attore chiede il risarcimento.

La domanda formulata da Celi Paolo è fondata e pertanto, deve essere accolta.

Dall'esame dell'espletata prova testimoniale si evince agevolmente che i fatti per cui è causa si sono svolti con le modalità descritte nell'atto di citazione.

La teste Rappazzo Graziella, moglie dell'attore, ha riferito, in particolare, di aver visto che, mentre l'auto percorreva l'autostrada direzione Catania - Messina, dopo lo svincolo Gazzi, all'interno di una galleria, sono cadute delle pietre e calcinacci dal soffitto che hanno colpito il parabrezza anteriore dell'auto che si è lesionato.

La teste, inoltre, precisò che il marito si recò nell'immediatezza presso la Caserma della Polizia Stradale, all'uscita Boccetta, ove presentò la denuncia dell'evento dannoso.

Dalla ricostruzione dei fatti offerta dal teste si trae convincimento che la causa dell'evento dannoso in oggetto deve essere imputata all'omessa o cattiva manutenzione del soffitto della galleria Perara.

Posto, dunque, che è stato provato l'evento dannoso, così come descritto da parte attrice, in ordinè all'accertamento della responsabilità del convenuto, quale proprietario della strada teatro dei fatti per cui è causa, si deve ritenere che, la Corte di Cassazione (n. 15384/06) stabilisce che esistono quattro orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche; un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, puntuallizza la suddetta sentenza, ritiene che l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà - trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5.8.2005, n.

VS

16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Stabilisce la Cassazione, come sopra detto, che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa danneggiante, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

Precisa, altresì, il su. citato orientamento della Suprema Corte che, segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti ed, in particolare, per le autostrade, contemplate dal D.P.R.

15 giugno 1959, n. 393, art. 2, (vecchio codice della strada) e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo cod. strad.) e per loro natura destinato alla

percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.

(Cass. n. 298/03; Cass. n. 488/2003).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo - stabilisce la Cassazione - e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e

l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso "danneggiante".

Questo Decidente aderisce al sopra citato recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

Ne consegue che la domanda attorea in forza dell'art. 2051 cc è fondata e ciò considerato che l'evento si è verificato su autostrada, per sua natura destinata allo scorrimento veloce in condizioni di sicurezza.

Il convenuto, per contro, non ha dimostrato che l'evento si ebbe a verificare per cause fortuite, e dunque, è responsabile per l'evento dannoso in esame.

All'affermazione di responsabilità del Consorzio convenuto ne consegue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

In ordine a tali danni, ritenuto che il testimone ha riconosciuto nelle fotografie allegate al preventivo l'auto per come si presentava a seguito dell'evento, si può ritenere dimostrato il nesso di causalità fra i danni lamentati e il sinistro.

Pertanto, tenuto conto indicativamente del preventivo (fatta eccezione per i danni al cofano, esclusi dalla Polizia Stradale e i tempi di manodopera, eccessive in rapporto ai danni subiti putato il prezzo di un pneumatico) si deve ricorrere ad una liquidazione in via equitativa, può essere liquidata all'attore la complessiva somma di € 600,00, già rivalutata dalla data dell'evento alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del "costo della vita", oltre interessi legali sulla somma devalutata.

Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento, della complessiva somma di € 600,00 già rivalutata alla data odierna oltre gli interessi legali.

Infine, il convenuto va condannato, per il principio della soccombenza, a pagare le spese processuali, che si liquidano in complessive € 658,00, di cui € 58,00 per spese, € 500,00 per compensi (tenuto conto delle questioni trattate e dell'unica eccezione sollevata), oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

P.O.M.

Il Giudice di pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Celi Paolo nei confronti del convenuto, così provvede:

- a) Riga l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
  - b) Dichiara la responsabilità del convenuto nell'evento dannoso in esame.
  - c) Condanna il convenuto a pagare all'attore, per le causali di cui in motivazione la somma complessiva di € 600,00, già rivalutata dalla data del fatto alla data odierna, oltre interessi legali.
  - d) Condanna, altresì, il convenuto a pagare le spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 558,00 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

Messina, lì 27 gennaio 2019

## IL GIUDICE DI PACE



Copia P.E. x Avv.<sup>to</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 11

Messina 18/02/2019

F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

REPUBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> M. RAO / E. PRESI  
nell'interesse di Eli Paolo

Messina 18 FEB 2019

F.to Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> M. RAO / E. PRESI  
nell'interesse di Eli Paolo

Messina 18/02/2019

Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche della Corte d'Appello di Messina ho dato copia del superiore atto per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1.= il **Consorzio Per le Autostrade Siciliane**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Viale Boccetta, Contrada Scoppo s.n.c.;

*Uff. Uff.  
N. 25-2-2000  
Consorzio  
Per le Autostrade Siciliane*

1492



Ufficiale Guidiziaro

Data Richesta 21/02/2019

(ଓঞ্চ ও পুরুষ পুরুষ ১০০ % উ)

### 101 ALIVE

65.06 10181

Varie € 0,00

Spese Postali € 0,00

82% 80%

ANSWER

Trasferte € 2,25

NON URGENTE

Modello A / 1 Cr. 3521

UNEP - MESSINA